



DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 11 DICEMBRE 2017

Oggetto: Porto di Napoli – Località Borgo Marinari via Luculliana n°29/30 del Comune di Napoli – Ristorante “Ciro s.r.l.” – Aree d.m. asservite all’esercizio commerciale posto su suolo comunale - Regolarizzazione amministrativa a prosecuzione della concessione demaniale marittima n°63/2006 scaduta il 31.12.2006 ed ampliamento della stessa ex art. 24 R.C.N.

IL COMITATO DI GESTIONE

Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci e Criscuolo.

Assiste alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Mazzei.

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nomina il Presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno Centrale;

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come modificato dal D.Lgs.97/2016, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;

Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017 e n. 28 del 25.07.2017, con le quali il Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;

Visto l’art. 36 e ss. del Cod. Nav. ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto, in particolare, l’art. 9, n. 5, l. f) della Legge 84/94 e s.m.i.;

Considerato che la *Ciro S.r.l.* (P. IVA 00107340630) da circa settant’anni detiene in concessione un’area demaniale di 165 mq. ubicata in Napoli al Borgo Marinari - via Luculliana e precisamente ad ovest del fronte Ristorante *Ciro*, per l’esercizio della propria attività di ristorazione;

Considerato che per criticità statiche e a tutela della pubblica e privata incolumità con ordinanza A.P. n. 08 del 09.04.2004, veniva interdetto l’uso della struttura di banchina di mq. 55 circa (m. 22 x mq. 2,50 circa) nonché l’antistante specchio acqueo di mq. 110 circa, con divieto di esercitare la suddetta concessione rilasciata;

Considerato che in data 17.06.2005, la *Ciro S.r.l.* di dichiarava disponibile ad eseguire a propria cura e spese, in via di anticipazione, le opere urgenti al fine di recuperare l’attività di ristorazione sull’area interessata e che con provvedimento n. 44 del 16.01.2006, l’A.P. Napoli autorizzava la *Ciro S.r.l.* all’esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della banchina, in conformità alla progettazione dalla stessa presentata;

Considerato, altresì, che nel 2006, l’A.P. Napoli procedeva mediante il rilascio di licenze di concessione quadriennali, alla regolarizzazione amministrativa per l’avvenuto utilizzo da parte della *Ciro S.r.l.* dei beni demaniali marittimi, ubicati nel Comune di Napoli, alla via Luculliana e destinati all’attività di ristorazione e precisamente costituiti da: 1) un’area di mq. 73 per mantenersi una struttura definita veranda; 2) un’area asservita di mq. 92,82, pavimentata ai sensi dell’autorizzazione E.A.P., prot. n. 5263 del 02.07.1960 e coperta da una struttura rigida, leggera, di facile rimozione, sorretta da pali, recintata – lato banchina- da una ringhiera, adibita alla posa di tavolini e sedie;



Preso atto che l'ultimo titolo emesso risulta essere l'atto di concessione n. 63/2006, rep. n. 4636, vigente fino al 31.12.2006;

Considerato che con istanza assunta al protocollo AP n°759 del 06.02.2007 la *Ciro srl* chiedeva la riduzione del canone demaniale per i lavori di manutenzione straordinaria del bene pertinenziale oggetto dell'Ordinanza AP n°8/2004 e che con nota datata 14.05.2007, assunta al prot. AP n°2868 del 16.05.2007, la s.r.l. *Ciro* trasmetteva il certificato di esecuzione lavori e di eliminato pericolo;

Considerato che con successiva istanza (Mod. D1 – D2 – D3) assunta al protocollo AP n°5718 in data 08.10.2012, la *Ciro s.r.l.* ha chiesto l'avvio dell'istruttoria di rito finalizzata al rilascio di un nuovo titolo concessorio, a prosecuzione, rettifica ed ampliamento della licenza n. 63/2006 scaduta il 31.12.2006, prevedente le seguenti occupazioni demaniali marittime nella località in oggetto:

1. struttura/veranda di mq. 73 limitrofa ed adiacente la struttura/ristorante di proprietà privata;
2. sovrastante terrazza coperta da una tettoia leggera spiovente per complessivi mq. 73, il cui accesso è consentito esclusivamente dalla proprietà privata (*ampliamento*);
3. area esterna asservita (pavimentata e coperta da una struttura rigida, leggera di facile rimozione, sorretta da pali e recintata) di mq. 102,18 anziché di mq. 92,82 riportati nel precedente titolo concessorio. In merito, la richiedente dichiara che tale area non risulta di fatto ampliata ma derivante da un più accurato rilievo metrico effettuato con stazione totale topografica (*rettifica*);
4. ulteriore area con relativa tettoia di mq. 24 destinata esclusivamente al passaggio comune, compresa tra i beni di cui ai precedenti punti 1 e 3 (*ampliamento*);

Visto l'avviso n. 1662 del 31.10.2012 con cui è stata resa pubblica l'istanza, ex art. 18 R.C.N.;

Considerato che nei termini prescritti non sono pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza;

Preso atto che in riferimento alla richiesta di riduzione dei canoni prospettata dalla *Ciro s.r.l.* ed al fine di determinarne la legittimità e la misura delle somme da recuperare per canoni demaniali non corrisposti dalla stessa società, nel corso del tempo è stata portata avanti una complessa attività amministrativa volta a definire le diverse posizioni di dare ed avere dell'Adsp nei confronti della società *de qua*, che ha trovato definizione nella delibera Adsp n. 155 del 29.05.2017, che qui si dà per integralmente conosciuta e trascritta;

Preso atto che in data 01.06.2017 le parti hanno, quindi, sottoscritto l'accordo transattivo secondo le modalità indicate nel suddetto deliberato;

Preso atto che la richiedente ha rispettato gli impegni assunti con la scrittura privata sopra richiamata nonché ha corrisposto gli oneri concessori dovuti fino al 31.12.2017, come da estratto contabile datato 23.11.2017;

Preso atto che per l'anno 2017 per le aree richieste in ampliamento alla suddetta società dovranno essere scomputati dal canone anno 2018 le somme dalla stessa già versate per il trimestre ottobre/dicembre 2017 in considerazione dell'imminente rilascio del titolo ma di fatto non ancora occupate;

Considerato, inoltre, che lo scopo concessivo della richiedente rientra nelle attività turistico-ricreative ex art. 01 L. 494/93 che beneficiano "o*pe legis*" (LL. n. 25/2010 e n. 221/2012) del termine temporale di validità al 31.12.2020;

Vista la dichiarazione predisposta dal Responsabile del Procedimento nella quale viene ripercorsa l'istruttoria amministrativa condotta sulla pratica in oggetto;

Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell'art. 10, comma 4, l. c) ha curato l'istruttoria della pratica in oggetto, verificando la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco Messineo



Visti gli esiti della discussione odierna in merito all'argomento;

all'unanimità

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

1) alla regolarizzazione della posizione amministrativa della **CIRO srl**, P. IVA 00107340630, con sede in Napoli alla Via Luculliana nn. 29/30, mediante rilascio di un atto concessivo, come da bozza di licenza allegata, efficace dall'1.1.2007 al 31.12.2020 (*ex legibus 25/2010 e n. 221/2012*), a prosecuzione e rettifica della licenza n. 63/2006, relativo all'occupazione dei seguenti beni demaniali marittimi, siti al Borgo Marinari del Comune di Napoli:

- struttura/veranda di mq. 73 limitrofa ed adiacente la struttura/ristorante di proprietà privata;
- area esterna asservita (pavimentata e coperta da una struttura rigida, leggera di facile rimozione, sorretta da pali e recintata) di mq. 102,18;

2) al rilascio in ampliamento ex art. 24 R.C.N., a decorrere dalla data di rilascio del titolo concessivo e fino al 31.12.2020 dei seguenti beni demaniali:

- sovrastante terrazza coperta da una tettoia leggera spiovente per complessivi mq. 73, il cui accesso è consentito esclusivamente dalla proprietà privata;
- area con relativa tettoia di mq. 24, compresa tra i beni di cui ai precedenti punti 1 e 3, destinata esclusivamente al passaggio comune.

Il canone annuo è determinato con l'applicazione delle tabelle canoni AdSP – Tabella A – Ctg. B – nn. 102 e 105 (ristorazione e usi connessi), attualizzato ai sensi dell'art. 4 della prefata legge 494/1993 che ammonta ad **€ 24.818,74** (valore Istat anno 2017) ed è da intendersi quale canone provvisorio nelle more della rideterminazione dei canoni che questa Adsp procederà a fare con riferimento alle attività commerciali ubicate in località Borgo Marinari.

Per il canone demaniale anno 2017, la suddetta società ha pagato anticipatamente il canone per l'occupazione delle aree in ampliamento (trimestre ottobre/dicembre), per aree di fatto non ancora occupate, che verranno, pertanto, portate a scomputo del canone demaniale anno 2018.

Il titolo concessivo potrà essere rilasciato previo il pagamento del suddetto canone nonché la costituzione della cauzione ex art. 17 Regol. Esec Cod. Nav., fermo restando l'obbligo del titolare:

- ad acquisire gli eventuali, ulteriori nulla osta/autorizzazioni da parte delle Amministrazioni interessate;
- a provvedere, a sue cura e spese, all'accatastamento dei beni secondo le vigenti procedure, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.

Napoli, 11.12.2017

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Dr. Pietro SPIRITO

BOZZA

Rif. Rubrica n. 240a /P *Rep. Archivio Dem. C14 /r.a.* Cod. cliente 616131

N.....del Registro concessioni **Anno 2017** N..... del Repertorio

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE

Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00705640639

IL PRESIDENTE

Vista la legge 28/1/94, n.84 di riordino della legislazione in materia portuale come modificata dal Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n.169;

Visto, in particolare, l'art. 7, comma 1, del menzionato D. Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l'art. 6 della L. 84/94 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, n. 15 Autorità di sistema portuale (di seguito denominata AdSP);

Visto il D.M. n.423 datato 5 dicembre 2016 con il quale il Dott. Pietro Spirito è stato nominato Presidente dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nella giurisdizione territoriale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visto il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nella giurisdizione territoriale dell'AdSP del Mar Tirreno Centrale;

Visti gli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione;

Viste le disposizioni contenute nel Regolamento del Codice della Navigazione;

Vista la legge 4 dicembre 1993 n. 494 e s.m.i.;

Premesso che:

- la **S.r.l. Ciro** (P. IVA 00107340630), in forza della licenza di concessione n°63/2006 (scaduta il 31.12.2006), occupa beni d.m., in località Borgo Marinari

BOZZA

del Comune di Napoli, relativi al mantenimento di una struttura/veranda di mq. 73 nonché di un'area esterna (banchina) di mq. 92,82 pavimentata ai sensi dell'autorizzazione E.A.P prot. n°5263 del 02.07.1960 e coperta da una struttura rigida, leggera di facile rimozione, sorretta da pali e recintata, lato banchina, da una ringhiera, il tutto adibito alla posa di tavolini e sedie in asservimento all'esercizio commerciale "Ristorante Ciro" posto su suolo comunale;

- con Ordinanza A.P. n°08 del 09.04.2004, per criticità statiche rilevate nel corso di un sopralluogo d'ufficio sulla concessione *de qua* e a tutela della pubblica e privata incolumità, veniva interdetto l'uso della struttura di banchina di mq. 55 circa (m. 22 x m. 2,50 circa) nonché l'antistante specchio acqueo di mq. 110 circa, posti ad ovest del fronte del "Ristorante Ciro", con conseguente divieto di esercitarvi la concessione sopra indicata;
- con provvedimento n°44 del 16.01.2006 l'A.P. Napoli autorizzava, ai soli fini demaniali marittimi, la Ciro s.r.l. all'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza
- M. Di Stefano (assunta ai prot. AP nn°4444 e 7166 rispettivamente in data 17.06.2005 e 24.10.2005);
- con provvedimento n° 26512/2006, acquisito al prot. AP al n. 6140 del 06.12.2006, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Soprintendenza BAPePSAE di Napoli e Provincia – autorizzava gli interventi proposti ai sensi dell'art. 21 del D. L.vo n. 42/2004, parte seconda – beni culturali;
- con Ordinanza AP n°1 del 06.02.2007 l'Autorità Portuale sospendeva l'efficacia dell'Ordinanza AP n°08/2004 al fine di consentire i lavori di messa in sicurezza di cui al precedente punto;

BOZZA

- con istanza assunta al protocollo AP n°759 del 06.02.2007 la Ciro srl chiedeva la riduzione del canone demaniale per i lavori di manutenzione straordinaria del bene pertinenziale oggetto dell'Ordinanza AP n°8/2004;
- con nota datata 14.05.2007, assunta al prot. AP n°2868 del 16.05.2007, la s.r.l. Ciro trasmetteva il certificato di esecuzione lavori e di eliminato pericolo, come da perizia allegata;
- con ulteriore Ordinanza n°9 del 23.05.2007 l'Autorità Portuale revocava, quindi, l'efficacia dell'Ordinanza AP n°08/04;
- con nota assunta al protocollo AP n°4218 del 16.07.2009 la Ciro srl, reiterava la richiesta di riduzione del canone, trasmettendo la necessaria documentazione;
- nelle more della delle valutazioni di merito, la Ciro s.r.l. con istanza (Mod. D1 – D2 – D3 e relativa documentazione tecnica) assunta al protocollo AP n°5718 in data 08.10.2012, chiedeva l'avvio dell'istruttoria di rito finalizzata al rilascio di un nuovo titolo concessorio, a prosecuzione, rettifica ed ampliamento della licenza n. 63/2006 scaduta il 31.12.2006, prevedente le seguenti occupazioni demaniali marittime nella località in parola:
 - struttura/veranda di mq. 73 limitrofa ed adiacente la struttura/ristorante di proprietà privata;
 - sovrastante terrazza coperta da una tettoia leggera spiovente per complessivi mq. 73, il cui accesso è consentito esclusivamente dalla proprietà privata (*ampliamento*);
 - area esterna asservita, coperta da una struttura rigida, leggera di facile rimozione, sorretta da pali, di mq. 102,18 anziché di mq. 92,82 riportati nel precedente titolo concessorio. In merito, la richiedente dichiara che tale area

BOZZA

- non risulta di fatto ampliata ma derivante da un più accurato rilievo metrico effettuato con stazione totale topografica (*rettifica*);
- area di mq. 24, coperta da tettoia metallica, compresa tra la veranda e l'area di banchina in uso, destinata esclusivamente al passaggio comune (*ampliamento*);
- con avviso n. 1662 del 31.10.2012 detta istanza è stata regolarmente pubblicizzata a norma dell'art.18 R.C.N. nel rispetto dei principi e criteri di derivazione comunitari, nei cui termini, dal 7.11.2012 al 6.1.2013, non sono pervenute osservazioni e/o istanze in concorrenza.
 - con delibera AdSP n.155 del 29.5.2017 è stata autorizzata la definizione transattiva dei reciproci rapporti di dare/avere, a conclusione dell'istruttoria sullo scomputo dei canoni invocato dalla *Ciro srl*;
 - in data 01.06.2017 le parti hanno, quindi, sottoscritto l'accordo transattivo secondo le modalità indicate nel citato deliberato;
 - la *Ciro srl* ha rispettato gli impegni assunti con la scrittura privata sopra richiamata nonché ha corrisposto gli oneri concessori dovuti fino al 31.12.2017, come da estratto contabile datato 23.11.2017;
 - lo scopo concessivo della richiedente rientra nelle attività turistico-ricreative ex art. 01 L. 494/93 che beneficiano "o*pe legis*" (LL. n. 25/2010 e n. 221/2012) del termine temporale di validità al 31.12.2020;
 - con delibera n. del il Comitato di Gestione dell'AdSP ha espresso il proprio parere favorevole, ai sensi dell'art.9, comma 5, lett.f) della L.84/94 come modificata dal D.L.vo n. 169/16, al rilascio del presente atto di concessione;
 - il canone demaniale dovuto per la presente concessione (periodo 2007/2020),

BOZZA

che ammonta a complessivi € 271.848,04 (duecentosettantunomilaottocentoquarantotto/04), è stato determinato a norma dell'art. 7 della L. 494/93, con riferimento alle tabelle canoni - Tabella A - Ctg. B - n. 115, attualizzate ex art. 04 L. 494/93;

- la Ciro srl ha provveduto a depositare, in data _____ la polizza fideiussoria richiesta con nota prot. n. ____ del _____, costituita ai sensi dell'art. 17 del regolamento al codice della navigazione a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto, ivi compresi diritti e tariffe;

Il Responsabile del Procedimento
Il Dirigente Area Istituzionale
Dott. Emilio SQUILLANTE

Dato atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente proposta di concessione ex artt. 4-5-6 della L. 241/90, avanzata dall'Ufficio Demanio

Il Segretario Generale
Ing. Francesco MESSINEO

Considerato che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell'Ente, e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema di concessione predisposto dal Dirigente Area Istituzionale;

CONCEDE

alla **CIRO Srl, P. IVA 08138091213**, con sede legale in Napoli alla Via Luculliana nn. 29/30, nella persona del legale rappresentante *pro-tempore*, di occupare i seguenti beni demaniali marittimi ubicati Comune di Napoli, al Borgo Marinari, asserviti all'edificio/ ristorante "Ciro" di proprietà privata:

BOZZA

- una veranda di mq. 73, immediatamente antistante il suddetto ristorante, costituita da pareti finestrate in alluminio e vetri tra pilastri in muratura che costituiscono l'appoggio del solaio di copertura, destinata a ristorazione;
- terrazza sovrastante la citata veranda, di complessivi mq. 73, coperta da una tettoia leggera spiovente in doghe in ferro che poggiano su pali, il cui accesso è consentito esclusivamente dalla proprietà privata, destinata alla posa di tavoli e sedie (*occupazione condotta a decorrere dalla data della presente licenza*);
- area di banchina di mq. 102,18 - antistante la veranda - pavimentata e coperta da una tettoia rigida, leggera, di facile rimozione, sorretta da pali, destinata a posa di tavoli e sedie;
- area di mq. 24, coperta da tettoia metallica, compresa tra la veranda e l'area di banchina in uso, destinata esclusivamente al passaggio comune (*occupazione condotta a decorrere dalla data della presente licenza*);

in conformità alla planimetria, a firma dell'arch. Francesco Cimmino, che è parte integrante e sostanziale del presente atto. I citati beni sono identificati catastalmente al Foglio n. 201, p.lle n. 38 e 75 – comune censuario F839.

La presente licenza è rilasciata, ai soli fini demaniali marittimi e per quanto di specifica competenza, per il periodo decorrente **dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2020** (*termine di validità disposto con LL. n. 25/2010 e n. 221/2012*), con l'obbligo di corrispondere all'AdSP, in riconoscimento della demanialità dei beni concessi ed in corrispettivo della presente concessione, il canone complessivo di **€ 271.848,04** (*duecentosettantunomilaottocentoquarantotto/04*), come determinato nelle premesse, esente IVA ai sensi degli artt. 1,3,4 del D.P.R. 633/72, confermato dall'art.1 – comma 933 – della L. 296/06 e s.m.i.. da versarsi in rate annuali, soggette ad incremento ISTAT.

B O Z Z A

Il concessionario ha, comunque, l'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore nulla osta/autorizzazione previsti dalla legge e rientranti nelle competenze di altre Amministrazioni, e, in particolare, di quelli a carattere edilizio/urbanistico, ambientale e paesaggistico.

Alla scadenza della concessione, il titolare dovrà sgomberare a proprie spese i beni demaniali marittimi occupati, asportandovi le opere amovibili realizzate e le attrezzature ivi installate, e quindi riconsegnarli nel pristino stato nelle migliori e funzionali condizioni all'AdSP.

Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (e successive modificazioni), il concessionario presenti domanda di rinnovo, prima di detta scadenza, in modo che all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, sia dato corso agli adempimenti istruttori di selezione, non si darà luogo provvisoriamente allo sgombero dei beni concessi, finché non si siano concluse le procedure di selezione.

L'AdSP avrà, comunque, la facoltà di dichiarare la decadenza del titolare dalla presente concessione, nel caso in cui rilevi che lo stesso abbia contravvenuto alle condizioni generali e speciali a cui è subordinata nonché di revocare la presente concessione quando lo ritenga necessario, ai fini della maggiore tutela degli interessi pubblici marittimi, ai sensi dell'articolo 47 e 48 del codice della navigazione, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o risarcimenti di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione. Il concessionario potrà solo ottenere il rimborso della metà del canone pagato nel caso in cui abbia usufruito della concessione per un periodo non eccedente la metà di quello indicato nella licenza.

Nei suddetti casi di revoca della concessione, o di dichiarazione di decadenza, il

BOZZA

concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, i beni demaniali marittimi, asportandovi le attrezzature di facile rimozione installate, e di riconsegnarli nel pristino stato all'AdSP, sulla semplice intimazione scritta dalla stessa che sarà notificata all'interessato, in via amministrativa, per mezzo di un proprio Agente.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, nell'albo dell'Ufficio di porto e del Comune entro il cui territorio insiste il bene occupato.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e alla riconsegna dei beni demaniali in concessione, tanto alla scadenza che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'AdSP avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno al concessionario, ed anche in sua assenza, provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese nei modi prescritti dalle vigenti leggi, oppure rivalendosi sulle somme depositate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento di Esecuzione al C.N. o che potranno ricavarsi dalla vendita delle attrezzature di facile rimozione ivi installate, vendita che l'AdSP avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando, in tal caso, integra la responsabilità della concessionaria per le eventuali maggiori spese delle quali l'AdSP potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dalle vigenti leggi in materia.

Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'AdSP dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e/o alle proprietà nell'esercizio della presente concessione o per qualunque altro utilizzo non autorizzato dalla presente concessione d.m..

Non potrà eccedere i limiti assegnati, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa, né recare intralci agli usi

BOZZA

ed alla circolazione cui fossero destinate.

Dovrà, inoltre, lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, ai beni demaniali concessi, agli incaricati dell'Autorità, al personale P.G. della Capitaneria di Porto, ai funzionari ed agli agenti del Provveditorato per le Opere Pubbliche, della Finanza e delle Amministrazioni pubbliche che vi avessero interesse.

La presente licenza è inoltre subordinata, oltre che alle discipline doganali e di pubblica sicurezza, alle seguenti condizioni speciali:

1. i beni demaniali marittimi devono essere adibiti esclusivamente allo scopo per il quale sono stati assentiti in concessione;
2. l'eventuale installazione di insegne pubblicitarie deve essere preventivamente autorizzata dall'AdSP;
3. il concessionario dovrà provvedere, a sue cura e spese, all'accatastamento della veranda di mq. 73 (poiché identificata in Tipologia Costruttiva "A"), secondo le vigenti procedure, in osservanza alla circolare congiunta n. M_TRA/DINFR/2592 del 04.03.2008 del Ministero dei Trasporti, Agenzia del Demanio ed Agenzia del Territorio;
4. il concessionario deve curare scrupolosamente la pulizia, la derattizzazione, la disinfestazione dei beni occupati ed il loro riassetto, nonché provvedere alla differenziazione dei rifiuti secondo la normativa vigente in materia, assicurando il rispetto delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza del lavoro ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
5. nessun indennizzo è dovuto al concessionario al termine della concessione per eventuali migliorie apportate alla stessa;
6. è posto in capo al concessionario l'onere dell'ordinaria e della straordinaria manutenzione dei beni concessi, che dovranno essere restituiti, alla scadenza, nelle

BOZZA

- migliori e funzionali condizioni all' AdSP. Ogni lavoro che non sia di ordinaria manutenzione dovrà essere autorizzato dalla stessa Amministrazione concedente;
7. il concessionario resta unico e solo responsabile sia penalmente che civilmente per qualsiasi danno dovesse derivare a persone o cose durante l'esercizio della concessione a norma dell'articolo 23 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione;
 8. il concessionario si obbliga a corrispondere le somme dovute ai concessionari e/o gestori dei servizi di interesse generale individuati dal D.M. 14.11.1994, quale corrispettivo per la fornitura a titolo oneroso dei predetti servizi;
 9. il canone versato per la presente concessione si intende corrisposto a titolo provvisorio, e il concessionario, sottoscrivendo il presente atto si impegna a corrispondere eventuali conguagli anche riferiti ad annualità precorse, riconoscendo irrilevante la scadenza della presente licenza in quanto trattasi di impegno pattuito;
 10. il concessionario, con la sottoscrizione della presente licenza, conferma l'impegno formale a sgomberare i beni di cui alla presente concessione, a proprie cure e spese, e alla loro contestuale riconsegna nel termine perentorio determinato dall'Autorità concedente, qualora il relativo ambito portuale fosse oggetto di rifunzionalizzazione specialistica e/o contrasti con il nuovo Piano Regolatore Portuale - ex art. 5 Legge 84/94 – e/o con gli ulteriori atti di programmazione adottati dall'AdSP, senza pretese d'indennizzo o rimborso di sorta;
 11. il concessionario si impegna a corrispondere, in caso di ritardato pagamento dei canoni richiesti, l'indennità di mora e/o interessi previsti dal relativo Decreto AdSP ed è, altresì, edotto che il versamento di detti oneri non pregiudica altre eventuali azioni quali la dichiarazione di decadenza o il ricorso all'Autorità

BOZZA

Giudiziaria competente;

12. il concessionario si obbliga a corrispondere i tributi, le tasse e le imposte dovute per legge, in dipendenza del presente rapporto concessivo;
13. al concessionario incombe l'onere di prevenire, mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni versamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento dei beni demaniali concessi e delle acque del mare;
14. il concessionario ha l'obbligo di verificare il mantenimento in sicurezza dei beni demaniali marittimi oggetto della presente concessione, segnalando, senza indugio/immediatamente, a questa AdSP l'eventuale stato di pericolo dei beni medesimi, a mezzo di un sistema di comunicazione che comprovi l'avvenuta ricezione della segnalazione stessa o di eliminare immediatamente lo stesso qualora si possa provvedere con interventi di ordinaria manutenzione;
15. ai fini dell'articolo 47 lett.d) il numero di rate di canone il cui mancato pagamento comporta la decadenza della concessione è fissata in n. 1;
16. il concessionario si obbliga a registrare il presente atto presso il competente Ufficio Finanziario - Agenzia delle Entrate Napoli 3 - in regime proporzionale rispetto al valore dello stesso, secondo la normativa vigente, nonché a versare quanto dovuto in caso di ritardata registrazione;

Al concessionario:

- avendo pagato i canoni demaniali relativi al periodo 1.1.2007/31.12.2017, come da reversali di introito nn. 1278/2015, 1273/2015, 1691/2017, 1894/2017, 3595/2012, 2559/2017, 2658/2017;
- avendo prestato idonea garanzia ex art. 17 reg. cod. nav. a mezzo polizza fideiussoria _____ emessa il _____ dalla _____ – Agenzia n. _____ - a garanzia di ogni obbligo derivante dal presente atto ivi compresi diritti e tariffe;

BOZZA

si rilascia la presente licenza, che egli sottoscrive in segno della più ampia e completa accettazione delle condizioni ed obblighi più sopra espressi, dichiarando di eleggere il proprio domicilio in Napoli alla Via Luculliana nn. 29/30, CAP 80132.
Napoli,

IL CONCESSIONARIO

.....

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e seguenti del codice civile, il concessionario ha preso attenta visione e dichiara di accettare espressamente le condizioni speciali di cui sopra dalla n. 1 alla n. 16.

IL CONCESSIONARIO

.....

**L'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO CENTRALE
IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO**